FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0003/CFA-2025-2026
Registro procedimenti n. 0181/CFA/2025-2026

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Mario Luigi Torsello - Componente (Relatore)

Renato Grillo - Componente

Marco Mancini - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo numero 0181/CFA/2025-2026, proposto in data 25 maggio 2026 dalla società S.C.S.D. Vada 1963, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 85 del 19 maggio 2026;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 30 maggio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e uditi altresì per società S.C.S.D. Vada 1963 l'avv. Giacomo Zanobini e l'avv. Luca Zennaro per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con il reclamo n. 0181/CFA/2025-2026, la società S.C.S.D. Vada 1963 ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Toscana, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 85 del 19 maggio 2026, con la quale è stata irrogata alla società Audace Isola d'Elba la penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2025/2026, oltre all'ammenda di euro 550,00.

Con il decreto presidenziale n. 0028/CFA/2025-2026, è stata fissata l'udienza di discussione del reclamo per quest'oggi, 30 maggio 2026, alle ore 10.30, disponendosi altresì l'abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva;

Con l'istanza depositata ieri, 29 maggio 2026, la società A.S.D. Audace Isola d'Elba rappresenta che la società medesima – nelle more del termine ridotto disposto in sede di fissazione dell'udienza – ha predisposto le proprie controdeduzioni in via diretta, confidando nel contenuto della comunicazione di fissazione, nella quale non sarebbe stato evidenziato l'onere della difesa tecnica obbligatoria; che soltanto in data successiva sarebbe stata informata, dalla Segreteria di questa Corte, dell'obbligatorietà dell'assistenza di un difensore ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice di giustizia sportiva; e che, allo stato, non sarebbe in grado di reperire un avvocato specializzato in giustizia sportiva nel termine residuo.

Con l'istanza si chiede, pertanto, la concessione di un congruo termine per la nomina del difensore, l'esame degli atti e il deposito della memoria, ovvero, in subordine, la rimessione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Codice di giustizia sportiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'istanza muove dal presupposto di un legittimo impedimento all'esercizio del diritto di difesa nei termini originariamente fissati.

Tale presupposto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte – con tutta evidenza - non sussiste.

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie.

Da tale univoco dettato normativo – che, a sua volta, riflette l'esigenza primaria, propria dell'ordinamento sportivo, di una celere definizione delle controversie, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell'ordinato sviluppo della vita federale – deriva, in generale, l'impossibilità nel processo sportivo di rinvii dell'udienza non strettamente necessari, e questa Corte ha ripetutamente affermato che il rinvio dell'udienza o della decisione costituisce fatto eccezionale, ammissibile esclusivamente nelle limitate ipotesi previste dalla citata norma (CFA, SS.UU., n. 6/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 108/2024-2025).

La giurisprudenza di questa Corte ha pure precisato che il rinvio può essere ragionevolmente accordato soltanto allorché la parte richiedente dimostri la sussistenza di un legittimo impedimento a parteciparvi, ovvero di un'impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito; con la conseguenza che è legittima la reiezione dell'istanza ove il giudice accerti l'insussistenza delle ragioni addotte o la parte non assolva ai correlati oneri probatori (CFA, Sez. I, n. 113/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 108/2024-2025).

Nel caso di specie, le difficoltà organizzative addotte dalla società – individuazione di un professionista specializzato in giustizia sportiva, conferimento del mandato, trasmissione e studio del fascicolo, predisposizione delle difese – non integrano alcuna delle ipotesi normativamente tassative di cui all'art. 50, comma 2, del Codice, né sono riconducibili a forza maggiore o caso fortuito: esse attengono, piuttosto, a problemi di organizzazione interna della parte, che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non valgono a giustificare il differimento di un'udienza già calendarizzata (CFA, SS.UU., n. 6/2025-2026).

L'unica circostanza in fatto addotta dall'istante a sostegno della propria impossibilità è di avere appreso soltanto in un secondo momento dell'obbligo della difesa tecnica, di guisa che la mancata indicazione di tale obbligo nella comunicazione iniziale di fissazione dell'udienza l'avrebbe indotta a predisporre da sé le controdeduzioni.

La circostanza è, in radice, priva di rilievo.

L'art. 100, comma 2, del Codice di giustizia sportiva dispone, in termini perentori, che, salvo diversa previsione statutaria, le parti non possono stare in giudizio davanti a questa Corte se non con il ministero di un difensore.

Si tratta di norma cardine del processo sportivo di secondo grado, espressione di un principio di ordine generale che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte e del Collegio di garanzia dello sport, integra una condizione pregiudiziale di ammissibilità del reclamo o della costituzione (CFA, Sez. I, n. 24/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 2/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 18/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 54/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 68/2020-2021; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 24/2018).

La *ratio* di tale norma – si è osservato – risiede nella sempre maggiore complessità e specificità del contenzioso sportivo, che richiede una competenza tecnica non esigibile dai singoli tesserati ed è accresciuta dalla particolare celerità dei procedimenti.

Ebbene, come è noto, anche nell'ordinamento sportivo vige il principio *ignorantia legis non excusat*, codificato dall'art. 4, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto.

Tale principio, di costante applicazione nella giurisprudenza di questa Corte, opera in modo oggettivo: il mero deficit informativo – anche allorché derivi da inefficienze organizzative interne al soggetto – non vale a esimere dalla conoscenza della disciplina federale (CFA, Sez. I, n. 67/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 75/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2023-2024).

E ciò vale, con maggior forza, per una disposizione, qual è l'art. 100, comma 2, del Codice, di centrale rilievo nell'architettura della giustizia endofederale e oggetto di una giurisprudenza ormai stratificata, di cui ciascuna parte processuale è tenuta a conoscere il contenuto a prescindere dagli avvertimenti che la Segreteria possa eventualmente reputare opportuno inserire nelle comunicazioni di rito.

Va inoltre rilevato, sotto distinto profilo, che la comunicazione di fissazione dell'udienza, in quanto atto di Segreteria avente funzione di mera informazione sulla data fissata con il decreto presidenziale, non costituisce sede deputata a riportare il complesso degli oneri processuali gravanti sulle parti, i quali derivano direttamente dalla legge processuale sportiva e ne sono indipendenti.

L'eventuale omessa menzione dell'obbligo della difesa tecnica nella comunicazione non è pertanto, di per sé, idonea a fondare un affidamento qualificato e tutelabile della parte, già vincolata, *ex lege*, alla regola dell'art. 100, comma 2, del Codice.

Cionondimeno, nelle peculiari circostanze del caso concreto, ricorrono ragioni che inducono ad accogliere l'istanza, sebbene su un diverso e autonomo fondamento.

Risulta, infatti, che il Comitato regionale Toscana, in data 28 maggio 2026, con comunicazione pervenuta solo nella tarda serata di ieri 29 maggio 2026, ha disposto il differimento delle gare di play out del campionato di Prima categoria - originariamente programmate per il giorno 31 maggio 2026 - alla data del 7 giugno 2026.

Tale circostanza incide direttamente sul presupposto che aveva giustificato il provvedimento di abbreviazione dei termini disposto, in sede di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

L'abbreviazione era stata infatti adottata in ragione dell'estrema urgenza di pervenire alla decisione del reclamo in tempo utile rispetto allo svolgimento dei play out del 31 maggio 2026, di guisa che lo spostamento della data di tali gare al 7 giugno 2026 fa venire parzialmente meno le ragioni di estrema urgenza che avevano giustificato la compressione del termine ordinariamente accordato alle parti per il deposito delle proprie difese.

In tale mutato contesto - e in presenza di un quadro temporale che consente di pervenire alla definizione del reclamo entro la nuova data dei play out senza pregiudizio per la regolarità della competizione - il rinvio dell'udienza può essere accordato in coerenza con il principio della massima esplicazione del contraddittorio, cui sempre questo Collegio si è ispirato, e con il principio di proporzionalità delle misure acceleratorie rispetto all'effettiva esigenza che le giustifica.

Il rinvio, dunque, non viene disposto sul presupposto della fondatezza dell'istanza nei termini in cui essa è stata formulata – fondatezza radicalmente esclusa per quanto sopra detto – bensì in conseguenza del venir meno delle ragioni di estrema urgenza che avevano determinato l'abbreviazione dei termini.

La Corte non può esimersi, peraltro, dal formulare l'auspicio che, nell'interesse istituzionale comune alla regolarità e all'ordinato svolgimento dell'attività federale, le determinazioni concernenti il calendario delle competizioni e i tempi della giustizia sportiva possano beneficiare di un sempre più stretto raccordo, in coerenza con i principi di leale cooperazione e di tempestiva ed effettiva tutela che presiedono al sistema.

Per le ragioni esposte, l'udienza fissata per il giorno 30 maggio 2026 è rinviata al giorno 3 giugno 2026, alle ore 15.00, in videoconferenza.

P.Q.M.

accoglie l'istanza di rinvio nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, fissa l'udienza di discussione del reclamo numero 0181/CFA/2025-2026 per il giorno 3 giugno 2026, alle ore 15.00, in videoconferenza.

Dispone la comunicazione del presente decreto alle parti con PEC.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce